

CITTA' DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24 Luglio 2014)

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Base imponibile
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Costo di gestione e Piano Economico Finanziario
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13. Elementi per la determinazione della tariffa
- Art. 14. Elementi per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche
- Art. 15. Scuole statali
- Art. 16. Tari giornaliera
- Art. 17. Tributo provinciale
- Art. 18. Riduzioni
- Art. 19. Cumulo di riduzioni
- Art. 20. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 21. Dichiarazione
- Art. 22. Funzionario responsabile
- Art. 23. Verifiche, accertamenti e contenzioso
- Art. 24. Sanzioni
- Art. 25. Ravvedimento
- Art. 26. Riscossione e versamento
- Art. 27. Interessi
- Art. 28. Rimborsi
- Art. 29. Norma di rinvio
- Art. 30. Clausola di adeguamento
- Art. 31. Disposizioni transitorie
- Art. 32. Entrata in vigore

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2014

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti previsto dal comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e ss.ii.mm.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare alla quale corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. Nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di quanto disposto dai commi 651 e 652, ultimo periodo, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e ss.ii.mm.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per una corretta identificazione e distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali nonché per l'elencazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 183 ed a quanto previsto dal successivo art. 185, dello stesso Decreto.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati anche se di fatto non utilizzati, costituendo presunzione semplice il solo verificarsi delle condizioni di cui innanzi.

2. Al verificarsi del presupposto di cui al comma 1 lo stesso genera una diversa imposizione a seconda si tratti di utenza domestica, quali lo sono le superfici adibite a civile abitazione ed utenza non domestica le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si intendono per locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie, intendendosi per tali anche i posti macchina coperti aventi le medesime caratteristiche.
4. Sono escluse dal tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi per fornitura elettrica e gas.
5. Non si considerano soggetti al tributo i locali inagibili e o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
6. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
7. Si ritengono inagibili o inabitabili le unità immobiliari quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinate ed in presenza di ogni altra situazione che determini la totale inutilizzabilità dell'immobile;
 - ogni altra condizione , in presenza della quale ,le unità immobiliari risultino diroccate, pericolanti e fatiscenti.
8. L'inagibilità o inabitabilità, fatte salve le verifiche d'ufficio, può essere accertata mediante produzione di idonea documentazione e o perizia tecnica presentata dall'interessato.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua la denuncia di iscrizione alla tassa. Per le utenze domestiche, la denuncia per i residenti è normalmente presentata dall'intestatario della scheda di famiglia e per i non residenti, dal soggetto che possiede o detiene locali o superfici soggette a tariffa, quale risulta dal titolo legale che ne determina la conduzione. Egualmente per le utenze non domestiche la denuncia deve essere presentata dal soggetto intestatario del titolo legale che ne garantisca la conduzione.
3. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni, mentre, in presenza di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso

esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli, non sono soggetti al tributo i locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali:

- gli impianti di distribuzione dei carburanti relativamente le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; mentre sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

- i complessi sportivi nonché le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8 Base imponibile

1. La base imponibile della tassa è data:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

- per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui al precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altre forme di comunicazione sempre nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie, Galvanotecnica e verniciature	60
Officine meccaniche e di riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, gommisti, ecc..	50
Falegnamerie e segherie	50
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere, locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento ecc.	40
Tipografie artigiane	40
Lavanderie e tintorie	40
Parrucchieri ed estetisti	30
Pasticcerie, rosticcerie, macellerie	30
Produzione e decorazione di Ceramiche	30
Sostanze chimiche di scarto e rivestimenti in materiali refrattari	30
Distributori carburante	30
Ambulatori medici e dentistici, laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	30

2. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i contribuenti interessati comunicano i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate al fine di beneficiare della percentuale di abbattimento delle superfici imponibili anche per l'anno di riferimento.

Art. 10 Costo di gestione e Piano Economico Finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal servizio comunale competente, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Al fine di rispettare il principio per cui il gettito netto complessivo del tributo non deve essere né eccedente né insufficiente rispetto ai costi di gestione del servizio, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, è riportato a nuovo.

Art. 11 Determinazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, ed è determinata sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come richiamato e previsto dai commi 651 e 652, ultimo periodo, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e ss.ii.mm.
3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 12 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni (criterio del *pro die*), nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata la conduzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Il contribuente che dichiara la cessazione è parte diligente nell'indicare il soggetto al quale il locale viene rilasciato ad a cui spetta l'onere di denuncia di occupazione o detenzione degli stessi locali e od aree rilasciate.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 Elementi necessari per la determinazione della tariffa

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio

dell'anno di imposizione. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è assunto pari a 1.

2. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, e per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si applica la tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche, di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. le variazioni del numero dei componenti residenti, salvo diversa denuncia specifica del contribuente, sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I componenti per i quali si dimostri che risiedono temporaneamente per più di 183 giorni in altro luogo, sono esclusi dalle unità familiari utili alla base di calcolo. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per più di 183 giorni all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni a disposizione benché non occupate da residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ai fini del calcolo della tassa dovuta, si assume quale numero degli occupanti il valore di una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Le variazioni intervenute durante l'anno di imposizione avranno efficacia, ai fini del calcolo del tributo, a partire dalla data in cui si è verificata la circostanza. Le predette variazioni se dichiarate ovvero rilevate d'ufficio in data successiva alla elaborazione del riparto annuale dei costi del servizio come stabiliti dal P.E.F di cui al precedente art. 10 daranno luogo a rimborso ovvero al recupero a valere sull'ammontare del tributo dovuto per l'anno successivo, salvo il caso nel quale il rimborso spetti a soggetto non già o non più contribuente ai fini della Tari. In tal caso si procederà alla liquidazione del rimborso.

8. Per le utenze domestiche relative a unità immobiliari a disposizione di coobbligati appartenenti a distinti nuclei familiari (es. eredi), siano essi residenti o non e fermo restando il vincolo di solidarietà, al soggetto che assume l'onere di presentazione della denuncia si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti commi. Se nessuno dei coobbligati vi provvede, l'ufficio provvederà a richiedere il tributo prioritariamente al soggetto residente. Successivamente ed in mancanza di soggetti coobbligati residenti, si procederà tra i soggetti coobbligati non residenti iscrivendo il tributo al soggetto più anziano.

9. Non sarà computato nel nucleo familiare la persona diversamente abile invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.

Art. 14 Elementi necessari per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, al codice attività IVA o ad altri elementi risultanti dai pubblici registri.

2. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi di metri quadrati utilizzati.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, tenendo conto del regolamento di cui al D.P.R. 158/99 secondo quanto previsto dal 3 comma dell'art.1 del presente regolamento

Art. 15 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 16 TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi cumulativamente e complessivamente inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria economica, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del 100% . È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.
8. Si applica altresì la medesima disciplina per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio del commercio in forma itinerante desumendo i metri quadrati dal libretto di circolazione dell'automezzo.
9. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

10. Le associazioni non di lucro sono esentate dal pagamento del tributo giornaliero di cui al presente articolo.

Art. 17 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 18 Riduzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari computati secondo quanto indicato al precedente comma 2.

4. Le circostanze che sottendono alle riduzioni di cui ai commi precedenti devono essere appositamente documentate al momento della richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE e che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti: riduzione del 30% ;

- fabbricati rurali ad uso abitativo ai sensi della vigente normativa in materia: riduzione del 30%

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione/possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

7. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile:

- del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

- del 20% per i locali ed aree scoperte, diverse dalla abitazione, adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattenimento (quali discoteche, sala da ballo e locali di intrattenimento notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti dall'autorizzazione;

- del 30% per i locali ed aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

8. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, e se rilevabili d'ufficio, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

10. Per le utenze munite di apposita carta elettronica che attuano il conferimento differenziato tramite sistema di pesatura presso l'isola ecologica sono previsti, in applicazione del comma 658 art. 1 della legge 147/2014, incentivi secondo modalità e tipologie da definirsi a cura della Giunta comunale. L'importo dell'incentivo, consistente in una riduzione della quota variabile del tributo dovuto, non potrà essere maggiore al 30% dell'importo complessivo della tassa dovuta.

11. Il nucleo familiare costituito da un solo componente con pensione sociale o trattamento minimo o percettore di indennità non superiore alla pensione sociale usufruirà della riduzione del 30%.

Art. 19 Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

2. La riduzione complessiva sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, non può mai superare la percentuale del 70%. Nel computo della predetta percentuale di riduzione massima non si tiene conto della premialità di cui al comma 10 del precedente art. 18.

Art. 20 Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 21 Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio della detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o del possesso.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare dei soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi:

- la data in cui ha avuto inizio la detenzione o possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o riduzioni;
- per le utenze domestiche di residenti il diverso numero di occupanti rispetto a quello indicato all'anagrafe
- Ogni altra circostanza che è necessario dichiarare.

In particolare per le utenze non domestiche:

- la denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile;
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso il soggetto denunciante deve produrre apposita planimetria ove risulti la distinzione delle superfici, fermo restando la possibilità dell'ufficio di effettuare accertamenti e sopralluoghi.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 8, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

9. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

10. Per gli esercizi commerciali, qualora i soggetti tenuti alla dichiarazione non vi provvedano direttamente, e fermo restando la constatazione dell'inadempimento della mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio può, utilizzando i dati desumibili dalle segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), richiedere ugualmente il tributo dovuto ed invitare il contribuente a fornire ogni altro elemento o documentazione utile.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, provvederanno alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di legge.

12. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Art. 22 Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 23 Verifiche e accertamenti e contenzioso

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta, sia pari o inferiore ad € 12 di sola imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento previsto nell'avviso, una rateazione sino a 6 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 27.
6. L'utente decade dalla rateazione nel caso di inottemperanza agli obblighi nel versamento anche di una sola rata.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
9. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
10. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 24 Sanzioni

1. In caso di omissivo o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. In caso di omissiva presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Art. 25 Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Art. 26 Riscossione e Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate, scadenti il 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 17 è inferiore ad € 12.

7. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 23 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 27 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. A norma dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata al precedente art. 27 con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 Norma di rinvio

1. Si applicano, per quanto compatibili, le norme generali che regolano gli istituti dell'interpello e dell'autotutela e tutti gli istituti deflattivi del contenzioso tributario

Art. 30 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della tassa sui rifiuti ed i servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

3. In deroga alle scadenze stabilite dall'art. 26, il versamento della TARI per l'anno 2014 è stabilito in n. 3 rate scadenti il 30 settembre, il 30 novembre ed il 30 gennaio 2014.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche nei comuni con più di 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club